



Pirelli & C. S.p.A.

Criteria di Indipendenza

**Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. in
data 7 maggio 2026**

1.1. Premessa

Il Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. (“**Pirelli**” o la “**Società**”) è caratterizzato dalla presenza di un numero di Amministratori indipendenti che rappresentano, di norma, la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Pirelli ritiene che, ai fini dell'efficace svolgimento dei compiti attribuiti all'organo di gestione, la presenza di un numero adeguato di Amministratori indipendenti nel Consiglio di Amministrazione e nei Comitati rivesta un ruolo centrale, unitamente al rispetto dei criteri di diversità di cui al *Diversity and Independence Statement* adottato dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli in data 14 febbraio 2019 ¹.

Il Consiglio di Amministrazione identifica l'indipendenza dei propri Amministratori nell'assenza di relazioni con la Società e/o con i suoi principali azionisti e dirigenti che possano influenzarne il giudizio. Tale indipendenza è rappresentata dal possesso dei requisiti indicati dal combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (“**TUF**”), nonché di quelli previsti dal Codice di *Corporate Governance* delle società quotate approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il “**Codice di Corporate Governance**”), cui Pirelli aderisce.

Anche per i componenti del Collegio Sindacale è prevista una periodica verifica dell'indipendenza dei relativi componenti.

Anche alla luce delle raccomandazioni fornite dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana ², il Consiglio di Amministrazione di Pirelli ritiene opportuno adottare, su proposta del Comitato Controllo, Rischi e *Corporate Governance*, il presente *statement* in materia di indipendenza, al fine di definire:

- *ex ante*, nel contesto della procedura per la valutazione dell'indipendenza dei propri componenti, i criteri quali-quantitativi da utilizzare per valutare l'indipendenza degli amministratori ai fini del Codice di *Corporate Governance* e, in particolare, i parametri di rilevanza delle eventuali relazioni economiche, professionali o patrimoniali facenti capo agli amministratori la cui indipendenza sia oggetto di esame, fermo restando che nel valutare l'indipendenza di un suo

¹ Per completezza, si precisa che in data 22 giugno 2020, il Consiglio di Amministrazione di Pirelli ha fatto proprio il predetto *Diversity and Independence Statement*, aggiornato per tener conto delle novità normative in materia di equilibrio tra generi.

² Lettera del 19 dicembre 2019 - “Il Comitato invita gli organi di amministrazione ad applicare con maggior rigore i criteri di indipendenza definiti dal Codice e gli organi di controllo a vigilare circa la corretta applicazione di tali criteri. Il Comitato, oltre a ribadire l'eccezionalità e la necessaria motivazione individuale – legata dunque al caso concreto del singolo amministratore – della deroga a ogni criterio di indipendenza raccomandato dal Codice, invita gli emittenti a porre maggiore attenzione alla valutazione della significatività dei rapporti oggetto di valutazione. A tal fine, il Comitato invita gli organi di amministrazione a definire *ex ante* i criteri quantitativi e/o qualitativi da utilizzare per la valutazione di significatività dei rapporti oggetto di esame. Tali criteri dovrebbero riguardare la posizione complessiva, non limitata al beneficio meramente economico, dell'amministratore la cui indipendenza è oggetto di valutazione, e trovare adeguata e trasparente comunicazione al mercato nella relazione sul governo societario”.

Lettera del 22 dicembre 2020 - “Sul tema dell'applicazione dei criteri di indipendenza, il Comitato invita i consigli di amministrazione a:

- giustificare sempre su base individuale l'eventuale disapplicazione di uno o più criteri di indipendenza;
- definire *ex ante* i criteri quantitativi e/o qualitativi da utilizzare per la valutazione della significatività dei rapporti oggetto di esame”.

componente, il Consiglio di Amministrazione (sia in sede di nomina sia nell'ambito delle verifiche periodiche) dovrà adottare una prospettiva orientata al privilegio della sostanza sulla forma;

- i casi di deroga ai criteri di indipendenza;
- il processo di valutazione dell'indipendenza degli Amministratori;
- il processo di valutazione dell'indipendenza dei componenti del Collegio Sindacale.

1.2. Criteri di indipendenza

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 147- *ter*, comma 4, e 148, comma 2, del TUF non possono essere qualificati amministratori indipendenti ³:

- a) il coniuge, l'altra parte dell'unione civile, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado e i conviventi degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, l'altra parte dell'unione civile, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado e i conviventi degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- b) coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui alla lettera a) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza, fermo restando che non costituisce causa di ineleggibilità e decadenza il fatto di per sé di ricoprire cariche in organi di controllo delle società controllate dalla Società, della società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

In aggiunta ai suddetti criteri previsti dal TUF, la raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance identifica talune ipotesi in presenza delle quali un amministratore non appare, di norma, indipendente. Nello specifico, è previsto che:

“Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

- a) *se è un azionista significativo della società;*
- b) *se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:*
 - *della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;*
 - *di un azionista significativo della società;*
- c) *se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale*

³ Si ricorda che, ai sensi dell'art. 148, comma 2, TUF, non possono essere eletti componenti dell'organo di controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 cod. civ., il quale disciplina le cause di ineleggibilità e decadenza applicabili a tutti gli amministratori.

o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
 - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
- e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

L'organo di amministrazione predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d). Nel caso dell'amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi".

Ai fini della valutazione dei criteri di indipendenza indicati dal Codice di Corporate Governance, il Consiglio di Amministrazione di Pirelli considera "stretti familiari" i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato, l'altra parte dell'unione civile e i conviventi.

Il Consiglio di Amministrazione di Pirelli ha individuato i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle lettere c) e d) della Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance, come di seguito specificati.

Con riferimento alla nozione di "**significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale**" di cui alla lettera c), si intendono ricompresi gli incarichi di consulenza o qualsiasi altro incarico - fatta eccezione per le cariche sociali non esecutive ricoperte all'interno del gruppo, che rilevano ai fini della significativa remunerazione aggiuntiva secondo i criteri di seguito indicati - che abbiano comportato la maturazione, salvo rinuncia, di un compenso medio annuo lordo dei precedenti tre esercizi di riferimento superiore:

- (a) a 300 mila euro, in caso di compensi attribuiti a favore di (i) società, imprese o enti di cui, durante il periodo della carica, l'amministratore, il sindaco o lo stretto familiare abbia una partecipazione di controllo o sia dirigente con responsabilità strategica, ovvero (ii) di studi o associazioni professionali o società di consulenza di cui, durante il periodo della carica, l'amministratore, il sindaco o lo stretto familiare siano rispettivamente *partner*, associati o soci;
- (b) a 150 mila euro a favore dell'amministratore, del sindaco o dello stretto familiare, in caso di relazioni con essi direttamente intrattenute.

Resta inteso che, indipendentemente dal superamento dei parametri quantitativi che precedono, qualora un amministratore sia *partner* di uno studio professionale, associato di una associazione professionale o socio di una società di consulenza, una relazione professionale allo stesso facente capo potrà essere valutata come significativa dal Consiglio di Amministrazione – e dunque idonea a comprometterne l'indipendenza – qualora possa avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio, dell'associazione professionale o della società di consulenza o comunque attenga a importanti operazioni della Società e/o del gruppo.

Con riferimento alla nozione di "**significativa remunerazione aggiuntiva**" di cui alla lettera d), si intende ricompreso il compenso annuo lordo maturato, salvo rinuncia, in una società controllata o controllante (diretta o indiretta) di Pirelli da parte dell'amministratore, del sindaco o dello stretto familiare del soggetto la cui indipendenza è oggetto di valutazione, in ciascun esercizio di riferimento, quando risulti superiore alla soglia sopra indicata per la significatività delle relazioni commerciali finanziarie o professionali intrattenute direttamente con l'amministratore, il sindaco o lo stretto familiare. Dal computo della significativa remunerazione aggiuntiva resta escluso il Compenso per la Carica in Pirelli.

Per "**Compenso per la Carica in Pirelli**" si intende: (i) il compenso attribuito dall'Assemblea e/o dal Consiglio di Amministrazione per la carica di consigliere non esecutivo o componente del Collegio Sindacale; (ii) l'eventuale compenso annuo attribuito in ragione della particolare carica non esecutiva assunta dal singolo amministratore non esecutivo all'interno dell'organo di amministrazione (Presidente, Vice-Presidente, *Lead Independent Director*); e (iii) gli eventuali compensi annui che il singolo amministratore non esecutivo o componente del Collegio Sindacale riceve in ragione della sua partecipazione ai comitati endo-consiliari previsti dal Codice di Corporate Governance o da comitati/organismi previsti dalla normativa vigente, ivi inclusa per l'eventuale partecipazione di amministratori o sindaci all'organismo di vigilanza, escluso in ogni caso ogni compenso derivante dalla partecipazione a eventuali comitati esecutivi.

Il superamento dei parametri sopra indicati è tale da precludere, in linea di principio e salva la ricorrenza di specifiche circostanze da valutare in concreto, la sussistenza dei

requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance in capo all'amministratore non esecutivo oggetto di valutazione.

1.3. Deroghe ai criteri di indipendenza

La deroga ai criteri di indipendenza di cui al Codice di Corporate Governance riveste per la Società carattere eccezionale. Pertanto, in caso di deroga: (i) la valutazione dovrà riguardare la posizione complessiva degli amministratori interessati e non potrà essere limitata a un'analisi del beneficio economico in capo agli stessi, e (ii) l'eventuale disapplicazione di uno o più criteri di indipendenza dovrà sempre essere corredata da una giustificazione su base individuale.

Tanto premesso, nella suddetta ipotesi di deroga ai criteri di indipendenza di cui al Codice di Corporate Governance, il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della normativa vigente e degli orientamenti espressi da Consob in argomento, valuterà (formulando specifiche motivazioni individuali in tal senso), almeno i seguenti criteri:

- la rilevanza in concreto dei rapporti oggetto di valutazione, anche alla luce della situazione economico-finanziaria dell'interessato;
- le qualità personali e le esperienze professionali maturate nel corso della carriera; e
- le cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società.

La sussistenza di uno o più di tali elementi potrebbe, anche alla luce della posizione complessiva del singolo amministratore, consentire di escludere la compromissione dell'indipendenza pur in presenza di deroga ai criteri di indipendenza di cui al Codice di Corporate Governance o alla diversa applicabile normativa.

Nel formulare la propria valutazione, il Consiglio di Amministrazione applica il principio della prevalenza della sostanza sulla forma indicato dallo stesso Codice di Corporate Governance.

Come meglio specificato nel paragrafo 1.4 che segue, nella predetta ipotesi si darà conto della disapplicazione del Codice di Corporate Governance nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, fornendo adeguata e trasparente informativa delle ragioni della disapplicazione di uno o più criteri in capo al singolo amministratore e specificandone le ragioni con motivazione individuale.

1.4. Processo di valutazione dell'indipendenza degli amministratori

Gli amministratori che si candidano come indipendenti, al momento del deposito delle liste: (i) rilasciano apposita dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 2, del TUF e dal Codice di Corporate Governance, e (ii) forniscono un *curriculum vitae* relativo al proprio percorso professionale (contenente, anche in allegato, un elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti) e un'esaustiva informativa in merito ad ogni eventuale legame o circostanza ad essi riferibile, potenzialmente rilevante ai fini della valutazione dell'indipendenza.

Successivamente alla nomina, durante il corso del mandato, gli amministratori indipendenti sono tenuti a comunicare alla Società (i) senza indugio qualsiasi variazione rispetto alla summenzionata informativa, fornita in occasione del deposito delle liste nonché ogni altra utile circostanza che possa apparire idonea a incidere sulla indipendenza dell'amministratore; e (ii) con cadenza almeno annuale (a) il dettaglio degli incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e controllo di altre società (attestando sotto la propria responsabilità che il numero complessivo degli stessi non supera il limite indicato nell'“*Orientamento del Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi*” adottato dalla Società), e (b) la conferma del possesso dei requisiti di indipendenza.

Il Consiglio di Amministrazione di Pirelli, sulla base delle predette dichiarazioni e di altre informazioni che possano essere in possesso della Società, valuta l'indipendenza degli amministratori nella prima riunione utile successiva alla nomina e, successivamente, al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini della permanenza dell'indipendenza e comunque con cadenza almeno annuale.

Il Collegio Sindacale della Società, nell'ambito dei compiti allo stesso attribuiti ai sensi di legge, verifica la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio di Amministrazione medesimo per valutare l'indipendenza dei propri membri non esecutivi.

Gli esiti delle predette valutazioni in merito all'indipendenza sono resi noti al pubblico sia subito dopo la nomina mediante comunicato, sia, successivamente, nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari (o in alternativa, con riferimento agli esiti delle valutazioni condotte dal Collegio Sindacale, nella relazione dell'organo di controllo all'Assemblea) o in altri specifici comunicati o documenti. In tali ipotesi, sarà fornita (i) specifica indicazione dei criteri utilizzati per la valutazione della significatività dei rapporti in essere, e (ii) qualora un amministratore sia stato valutato come indipendente pur in presenza di fattispecie astrattamente idonee a determinare la compromissione dell'indipendenza medesima, una chiara e argomentata motivazione della predetta scelta in relazione alla posizione e alle caratteristiche individuali dell'amministratore interessato.

1.5. Il processo di valutazione dell'indipendenza dei componenti dell'organo di controllo

I paragrafi 1.2, 1.3 e 1.4 che precedono trovano applicazione, *mutatis mutandis*, anche con riguardo alla valutazione dell'indipendenza dei componenti dell'organo di controllo, salvo quanto di seguito specificato.

Tale valutazione è effettuata dal Collegio Sindacale in base alle informazioni fornite da ciascun Sindaco al momento della nomina e durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque con cadenza almeno annuale.

La valutazione di indipendenza è trasmessa nelle forme e con i tempi adeguati a consentire al Consiglio di Amministrazione di esaminarla prima della diffusione delle risultanze al pubblico o dell'inserimento della relativa informativa nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari.